



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.7.2016
C(2016) 4281 final

BIAGIOLI CARSERVICE S.R.L.
Via di Pietralata, n. 179/A
00158 Roma
ITALIA

Soggetto: Caso COMP/39828 – Volkswagen Group Italia (Audi II)
Decisione con cui la Commissione respinge la Sua denuncia
(Si prega di menzionare questo riferimento in tutta la corrispondenza)

Egregio Signore,

- (1) con la presente sono spiacente di informarLa che la Commissione europea (la Commissione) ha deciso di respingere la Sua denuncia contro Volkswagen Group Italia¹ (VGI), conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione² (il regolamento 773/2004).

1. LA DENUNCIA

- (2) Con la denuncia del 14 luglio 2010, Lei ha chiesto alla Commissione di aprire un'indagine sulla presunta condotta anticoncorrenziale di VGI nel settore dell'assistenza post vendita relativa ai veicoli Audi in Italia.
- (3) Secondo quanto asserito nella Sua denuncia, VGI ha istituito per i servizi post vendita dei veicoli Audi in Italia un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi conclusi con i riparatori/concessionari che soddisfano le condizioni necessarie per far parte della rete ufficiale di Audi (i *Service Partners*)³. Stando alla Sua denuncia, VGI avrebbe violato gli

¹ Volkswagen Group Italia è una società del gruppo Volkswagen.

² Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

³ I contratti di *Service Partners* riguardano sia la prestazione di assistenza post vendita sia la distribuzione di pezzi di ricambio per il marchio Audi.

articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attuando, dal 2007, una serie di pratiche volte a escludere da tale rete i *Service Partners* di dimensioni minori, in particolare quelli che applicano una tariffa oraria per la mano d'opera inferiore a 42 EUR⁴, allo scopo di favorire le imprese della rete di dimensioni maggiori (in grado di fatturare almeno 4 500 ore di mano d'opera l'anno). Tale condotta sarebbe finalizzata a permettere alle imprese maggiori di vendere i servizi di manutenzione e di riparazione e di distribuire pezzi di ricambio per autoveicoli a Roma in una situazione di monopolio e a discapito dei principi che governano la libera concorrenza e gli interessi dei consumatori.

- (4) Lei afferma che VGI avrebbe perseguito la sua strategia di esclusione introducendo un nuovo modello di contratto *Service Partner* (il nuovo contratto *Service Partner*), applicabile dal 30 giugno 2010 in sostituzione del modello di contratto applicabile in precedenza (il vecchio contratto *Service Partner*). Lei afferma inoltre che Biagioli è stato vittima della suddetta strategia di VGI a Roma, giacché il vecchio contratto *Service Partner*, che l'impresa aveva concluso con VGI nel 2006, è stato risolto da quest'ultima. In tal modo Biagioli è stata esclusa dalla rete ufficiale di riparatori/distributori di pezzi di ricambio per il marchio Audi.
- (5) A Suo parere il nuovo contratto di *Service Partner* si fonda solo in apparenza su criteri qualitativi poiché tali criteri sarebbero in realtà di natura quantitativa. Infatti, sempre a Suo parere, il nuovo contratto di *Service Partner* – lungi dal perseguire lo scopo di migliorare sotto il profilo qualitativo i servizi offerti dalle imprese della rete ufficiale Audi – ha imposto criteri anticoncorrenziali, irragionevoli e discriminatori, il cui risultato sarebbe solo l'aumento dei costi di gestione degli attuali *Service Partners*. In particolare, Lei fa riferimento all'obbligo che VGI ha imposto ai *Service Partners* di allestire una "area di accoglienza diretta" destinata all'accoglienza (costo minimo: 70 000 EUR)⁵ e di prevedere un'altezza minima dei locali di 3,90 m⁶, obbligo per ottemperare al quale sono necessari costi che secondo Lei sono estremamente elevati. A suo parere, questi criteri sarebbero in realtà quantitativi e perseguirebbero l'unico scopo di escludere i *Service Partners* di dimensioni minori dalla rete ufficiale Audi.
- (6) Lei afferma inoltre che la risoluzione unilaterale da parte di VGI del vecchio contratto di *Service Partner* concluso tra VGI e Biagioli nel 2006 "ha costituito un rimedio del tutto sproporzionato ed espressione di abuso di diritto operata dal contraente più forte"⁷. Infatti, Lei afferma che le finalità indicate nella motivazione della risoluzione avrebbero potuto essere raggiunte con modalità aventi effetti ben più moderati rispetto a quelli oltremodo radicali derivanti dall'interruzione definitiva del rapporto di *partnership*⁸.
- (7) Il 15 dicembre 2010 Lei ha trasmesso alla Commissione una memoria aggiuntiva. In tale documento Lei afferma che nel comune di Roma (dove si concentra il 10% della popolazione italiana) si trova una sola concessionaria autorizzata a svolgere attività di assistenza post vendita per il marchio Audi (Autocentri Balduina s.r.l., la quale detiene il

⁴ Si veda il grafico all'allegato 12 della denuncia.

⁵ Si veda il punto 7 della denuncia, in cui si fa riferimento ad una circolare di VGI del 5 giugno 2007.

⁶ Si veda il punto 18 della denuncia.

⁷ Si veda il punto 29 della denuncia.

⁸ Ibid.

controllo di Hauswagen s.r.l.). Lei afferma che VGI ha proposto ad alcuni *Service Partners* che situati fuori dal comune di Roma un contratto provvisorio che prevedeva l'obbligo di conformarsi ai nuovi criteri entro il 31 dicembre 2010 ma che nessun contratto di questo tipo è stato proposto ai vecchi *Service Partners*, creando così una situazione monopolistica a vantaggio della suddetta concessionaria.

- (8) Lei sottolinea altresì che VGI vende i pezzi di ricambio originali esclusivamente ai riparatori autorizzati, costringendo i riparatori indipendenti ad acquistare i pezzi di ricambio presso i riparatori autorizzati, vale a dire presso i loro concorrenti. Secondo Lei, la situazione è particolarmente pregiudizievole a Roma.
- (9) Lei sostiene che per quanto riguarda le informazioni tecniche necessarie per effettuare la manutenzione/riparazione delle autovetture Audi, VGI applica prezzi diversi ai riparatori indipendenti e ai riparatori autorizzati.
- (10) Infine, lei afferma – citando come esempio i servizi di richiamo e revisione di veicoli difettosi e di assistenza gratuita – che VGI rilascia la garanzia in modo abusivo, ovvero soltanto se la manutenzione è stata effettuata presso un riparatore autorizzato.
- (11) Nella Sua denuncia iniziale e nel promemoria aggiuntivo, Lei conclude quindi che il nuovo contratto di *Service Partner* viola l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e non può beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, né in base al regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli⁹, né in base a un'esenzione individuale. Lei ha del resto qualificato come abusive, discriminatorie ed esclusive, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, le pratiche di VGI elencate sopra, senza tuttavia analizzare tali pratiche dalla prospettiva di dette disposizioni.
- (12) Con lettera del 29 gennaio 2014, la Commissione L'ha informata dell'intenzione di respingere la denuncia.
- (13) In risposta a tale lettera, il 26 febbraio 2014 Lei ha inviato alcune osservazioni scritte, sostenendo che la Commissione aveva torto a voler respingere la denuncia e che le motivazioni addotte erano riduttive in rapporto a tutti gli addebiti denunciati e non trovavano riscontro né nella legislazione comunitaria né nella giurisprudenza consolidata dell'Unione.
- (14) In primo luogo, Lei sostiene che la Commissione ha a torto considerato che le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE fossero limitate. Secondo Lei, la riduzione da 550 a 235 del numero di *Service Partners* presenti in Italia negli ultimi anni dimostra la natura quantitativa dei criteri di selezione di VGI. Il nuovo contratto di *Service Partner* istituisce un sistema di distribuzione selettiva fondato su criteri quantitativi nel quadro di una politica di esclusione dei vecchi *Service Partners* chiaramente enunciata in occasione di alcune riunioni di VGI con l'associazione di categoria ANRAAV¹⁰. Lei lamenta in particolare il fatto che la Commissione si sia limitata a chiedere ai legali di VGI un parere sulla veridicità dei contenuti dei verbali delle riunioni del 15 novembre 2007 e dell'8 maggio 2009 senza interrogare i dirigenti di

⁹ Nella Sua denuncia Lei fa riferimento al regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30 (regolamento n. 1400/2002).

¹⁰ Associazione Nazionale Rete Autorizzati Audi, Volkswagen, Škoda, Seat, Volkswagen Veicoli Commerciali.

ANRAAV e VGI che erano presenti alle riunioni. Lei sostiene che tali verbali sono riletti dai funzionari di VGI e ANRAAV al termine di ogni incontro ufficiale prima di essere messi in rete al fine di consentire agli associati di conoscerne i contenuti. Secondo Lei, ANRAAV non può mettere in rete comunicazioni non veritiere a seguito degli incontri congiunti con VGI. Del resto, lei dubita dell'affidabilità della dichiarazione dei rappresentanti di VGI secondo la quale VGI non riconosce il contenuto dei tali verbali. Inoltre, Lei sostiene che i requisiti imposti dai nuovi criteri relativi alla superficie dei locali possono essere soddisfatti unicamente dalle concessionarie e non dai riparatori indipendenti.

- (15) In secondo luogo, Lei contesta l'argomentazione giuridica seguita dalla Commissione per valutare la legittimità della risoluzione del contratto da parte di VGI. Secondo Lei, la procedura di risoluzione del contratto di *Service Partner* dovrebbe prevedere un inadempimento contrattuale per essere valida, mentre rispetto alle circostanze di specie¹¹, è difficile comprendere a cosa possa essere ascrivibile l'inadempimento che VGI ha posto a fondamento della risoluzione. Del resto, Lei ritiene che la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (la Corte) nella causa *Vulcan Silkeborg A/S et Skandinavisk Motor Co. A/S*¹², vertente sulla legittimità del recesso da parte di un fornitore da un accordo di distribuzione motivata con la necessità di procedere alla riorganizzazione della rete, sarebbe applicabile alla fattispecie.
- (16) In terzo luogo, Lei sottolinea che, per quanto riguarda il diritto applicabile, tutti i fatti significativi sono avvenuti prima del 31 maggio 2010, data di scadenza del regolamento n. 1400/2002, ma che essendo le violazioni presunte macroscopiche e gravi e trattandosi peraltro di un distributore monopolista, le presunte violazioni dovrebbero essere analizzate a prescindere dalla collocazione temporale degli eventi e del regolamento applicabile. Lei osserva inoltre che il nuovo contratto di *Service Partner* non può beneficiare dei regolamenti di esenzione per categoria in quanto, come Lei sostiene, VGI detiene una quota di mercato superiore alla soglia prevista del 30%, l'accordo in questione viene concluso a tempo indeterminato, e contiene ciò che lei definisce restrizioni fondamentali della concorrenza (quali l'obbligo di raggiungere un budget di vendita predisposto da VGI).
- (17) In quarto luogo Lei afferma che VGI applica ai riparatori indipendenti tariffe discriminatorie per l'accesso alle informazioni tecniche e alle informazioni diagnostiche rispetto alle tariffe applicate ai membri della sua rete. In effetti, Lei sostiene che per accedere alle informazioni diagnostiche un riparatore indipendente deve acquistare un apparato diagnostico oneroso chiamato VAS del costo di circa 9 000 EUR + IVA. Il riparatore indipendente deve poi pagare un canone annuale dell'importo di 4 278 EUR + IVA per l'accesso alle informazioni diagnostiche, cui vanno aggiunti 3 500 EUR + IVA all'anno per l'accesso alle sole informazioni tecniche. Un *Service Partner* spende solamente 2 000 EUR + IVA annui a fronte dei 7 778 EUR + IVA di un riparatore indipendente. Lei ritiene che tale differenza sia eccessiva, che costituisca un abuso e che elimini quasi completamente la concorrenza.

¹¹ Lei ritiene che al momento della notifica della risoluzione, Biagioli era un *ServicePartner* autorizzato e certificato in virtù dei criteri univocamente predisposti da VGI ed in base al procedimento di certificazione predisposto dallo stesso.

¹² Sentenza della Corte del 7 settembre 2006 nella causa C-125/05, *VW-Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria della Vulcan Silkeborg A/S contro Skandinavisk Motor Co. A/S*, ECLI:EU:C:2006:531.

- (18) In quinto luogo, Lei sostiene che la Commissione ha a torto considerato che le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 102 del TFUE fossero limitate. Secondo Lei, la posizione dominante di VGI è palese e la posizione di abuso evidente. Lei afferma in particolare che gli elementi presentati nella denuncia e le osservazioni supplementari sono sufficienti per dimostrare le infrazioni e che ciò potrà essere accertato senza spendere molte risorse.
- (19) Lei sostiene inoltre che spetterebbe alla Commissione pronunciarsi sul caso in questione. Secondo Lei, il fatto che VGI appartenga ad un'impresa tedesca indica che le presunte violazioni, riguardando più Stati membri dell'Unione, rientrerebbero nella competenza della Commissione. Inoltre, Lei lamenta che la Commissione abbia ritenuto che l'autorità italiana garante della concorrenza fosse la più idonea a discutere il caso in questione. Lei afferma infine che l'autorità italiana garante della concorrenza ha rispedito la denuncia alla Commissione, sostenendo che il caso rientrasse nella competenza di quest'ultima.
- (20) In seguito alla modifica della politica tariffaria di VGI, introdotta il 16 giugno 2014, relativa al prezzo che i riparatori indipendenti devono pagare per avere accesso alle informazioni tecniche necessarie per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Audi, la Commissione ha chiesto il Suo parere sul nuovo listino che il Gruppo Volkswagen ha trasmesso per e-mail il 17 dicembre 2014¹³. Il 29 dicembre 2014, Lei ha trasmesso le Sue osservazioni scritte, in cui ha affermato che i riparatori indipendenti devono pagare importi molto più elevati di quelli comunicati dal Gruppo Volkswagen¹⁴.
- (21) Con il Suo accordo, la Commissione ha inoltrato al Gruppo Volkswagen le Sue osservazioni scritte, accompagnate da una richiesta di informazioni ai sensi del regolamento 1/2003¹⁵, articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale comunicazione ha avuto luogo il 2 febbraio 2015¹⁶. Nella risposta del 23 febbraio 2015, il Gruppo Volkswagen conferma l'esattezza degli importi comunicati relativi al prezzo che i riparatori indipendenti devono pagare per avere accesso alle informazioni tecniche necessarie per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Audi. Il Gruppo Volkswagen sostiene inoltre che alcuni documenti che Lei ha presentato a sostegno delle Sue affermazioni riguardano in realtà fatture relative ai *Service Partners*¹⁷ (e non ai riparatori indipendenti) e che non possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo dei costi che devono sostenere i riparatori indipendenti per avere accesso alle informazioni tecniche necessarie per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Audi¹⁸.
- (22) Il 4 marzo 2015 la Commissione Le ha trasmesso la risposta del Gruppo Volkswagen alla richiesta di informazioni. Il 17 marzo 2015 Lei ha inviato alla Commissione le Sue osservazioni scritte, in cui, dopo essersi scusato per le piccole imprecisioni contenute nella memoria precedente, ribadisce la Sua conclusione secondo la quale gli importi comunicati dal Gruppo Volkswagen sono sbagliati e non corrispondono alla realtà. Lei

¹³ Cfr. DocID 153 e DocID 154.

¹⁴ Cfr. DocID 155 e DocID 156.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

¹⁶ Cfr. DocID 163 e DocID 164.

¹⁷ Tra l'altro della marca Volkswagen e non Audi.

¹⁸ Cfr. DocID 169 e DocID 175.

fonda essenzialmente la Sua analisi su una fattura emessa da VGI nel mese di marzo 2015 per un importo di 290 EUR relativa all'accesso al sistema O.D.I.S. per 30 giorni. A partire da tale dato, Lei afferma che un riparatore indipendente deve pagare 3 480 EUR¹⁹ all'anno per avere accesso al programma O.D.I.S. e non 1 363 EUR come ha indicato il Gruppo Volkswagen²⁰.

- (23) Il Gruppo Volkswagen ha informato la Commissione della modifica della sua politica tariffaria relativa al prezzo che i riparatori indipendenti devono pagare per avere accesso alle informazioni tecniche necessarie per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Audia a partire dal 1° giugno 2015. Quest'ultima modifica consiste in una riduzione delle tariffe giornaliere, settimanali e mensili che devono pagare i riparatori indipendenti per avere accesso al programma O.D.I.S. Il 1° giugno 2015, la Commissione Le ha trasmesso il nuovo listino prezzi affinché Lei potesse formulare eventuali osservazioni.
- (24) La Commissione ha ricevuto le Sue osservazioni scritte il 15 giugno 2015. Nel Suo messaggio, Lei prende atto della riduzione del prezzo che i riparatori indipendenti devono pagare per avere accesso alle informazioni tecniche per un periodo limitato e indica di avere potuto verificare che alcuni prezzi sono effettivamente diminuiti di una proporzione che Lei definisce “*significativa*”. Nello stesso messaggio, Lei indica di non essere in grado di verificare la diminuzione di tutti i prezzi, in particolare quelli degli abbonamenti annuali, aggiungendo che comunque tali prezzi possono essere modificati unilateralmente dal Gruppo Volkswagen in futuro. In ogni caso, Lei afferma che tale modifica di politica tariffaria non rimette in causa i motivi della Sua denuncia, considerato che questa si riferisce alla condotta passata del Gruppo Volkswagen. Lei ribadisce che VGI ha voluto escludere dalla rete ufficiale i vecchi *Service Partners* che non svolgevano contemporaneamente la funzione di concessionarie. Lei indica che al momento della presentazione della denuncia, un riparatore indipendente doveva pagare 8 720 EUR all'anno per avere accesso alle informazioni tecniche, che in seguito sono diventati 6 980 EUR, mentre un riparatore autorizzato doveva pagare, per lo stesso periodo, 3 800 EUR all'anno.
- (25) Infine, Lei chiede di avere accesso all'eventuale risposta del Gruppo Volkswagen alla Sua lettera del 4 marzo 2015. A tale proposito, la Commissione non può soddisfare la Sua richiesta poiché le Sue osservazioni del 4 marzo 2015 non sono state inoltrate al Gruppo Volkswagen; pertanto, il documento cui Lei si riferisce non esiste.

2. NECESSITÀ DI DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE

- (26) La Commissione non è in grado di perseguire ogni presunta infrazione alla normativa dell'UE in materia di concorrenza che le viene segnalata. La Commissione dispone di risorse limitate e deve pertanto stabilire priorità, conformemente ai principi di cui ai punti da 41 a 45 della comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce²¹.

¹⁹ Lei ha calcolato tale importo moltiplicando il prezzo della fattura mensile che dà accesso a O.D.I.S. per 30 giorni, che è pari a 290 EUR, per i 12 mesi di un anno solare, operazione il cui prodotto è uguale a 3 480 EUR.

²⁰ Cfr. DocID 184.

²¹ Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65 (comunicazione sulla procedura

- (27) Nel decidere in merito ai casi da perseguire – i casi che presentano un sufficiente “interesse dell’Unione” – la Commissione tiene conto di vari fattori. Non esistono criteri fissi, ma la Commissione può tener conto anche del fatto che, sulla base di tutte le informazioni in suo possesso, ulteriori indagini avrebbero esigue probabilità di accertare l’esistenza di un’infrazione. La Commissione può anche considerare la portata delle indagini necessarie. Se risulta che un’indagine approfondita rischia di essere lunga e complessa e che la potenziale rilevanza della presunta infrazione per il mercato interno appare limitata, tale elemento va a sfavore di un’azione da parte della Commissione.
- (28) La Commissione può infine tener conto della possibilità che una giurisdizione nazionale o un’autorità nazionale garante della concorrenza siano gli organismi più idonei ad esaminare il contenuto della denuncia presentata.
- (29) Per quanto riguarda l’asserzione contenuta nella Sua lettera del 26 febbraio 2014, secondo la quale le motivazioni addotte erano riduttive in rapporto a tutti gli addebiti denunciati e non trovavano riscontro né nella legislazione comunitaria né nella giurisprudenza consolidata dell’Unione, si osserva che nella recente causa *Vivendi*²² il giudice dell’Unione ha confermato che la valutazione dell’interesse dell’Unione rappresentato da una denuncia dipende dalle circostanze del caso in questione e che non è opportuno né limitare il numero di criteri di valutazione ai quali la Commissione può fare riferimento, né imporre alla Commissione di ricorrere esclusivamente a determinati criteri. La Commissione dispone di un certo potere discrezionale per decidere su quale base respingere una denuncia e a tal fine può dare la priorità a un solo criterio per valutare l’interesse dell’Unione²³.

3. VALUTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA

- (30) Dopo avere proceduto ad una valutazione preliminare della Sua denuncia, la Commissione non ha intenzione di svolgere un’indagine approfondita su quanto in essa asserito, per i motivi indicati di seguito.

3.1. Probabilità di accertare l’esistenza di un’infrazione

(1) *Mercati rilevanti*

I mercati dei prodotti

- (31) Per stabilire se vi sia stata una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, è in genere necessario definire i mercati pertinenti nei quali si ritiene che le pratiche abbiano avuto luogo. La Commissione rileva che nelle osservazioni da Lei inviate non appaiono elementi che indichino quale potrebbe essere, secondo Lei, la definizione dei mercati pertinenti nel caso di specie. Ai fini della propria analisi, la Commissione ritiene tuttavia che i mercati in oggetto siano i mercati dei servizi di

applicabile alle denunce). Cfr. inoltre la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza del 2005, pagg. 25-27.

²² Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013, *Vivendi*, causa T-432/10, ECLI:EU:T:2013:538, punto 25; cfr., inoltre la sentenza della Corte del 17 maggio 2001, *IECC/Commissione*, causa C-450/98 P, ECLI:EU:C:2001:276, punto 58.

²³ *Ibid.* punto 25.

- riparazione e manutenzione, i mercati della distribuzione dei pezzi di ricambio e il mercato della fornitura di informazioni tecniche ai riparatori.
- (32) Secondo la Commissione, le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti e istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli²⁴. Per quanto riguarda la fornitura delle informazioni tecniche ai riparatori, la Commissione osserva che il costruttore è in genere il solo fornitore in grado di comunicare tutte le informazioni tecniche necessarie alla riparazione dei propri veicoli²⁵.
- (33) Come ha sottolineato la Commissione nei suoi Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, in presenza di un mercato per i servizi di riparazione e manutenzione distinto da quello per la vendita di autoveicoli nuovi, si ritiene che esso sia specifico per ciascuna marca²⁶. Lo stesso vale per il mercato della fornitura delle informazioni tecniche ai riparatori²⁷.
- (34) La Commissione osserva che nella fattispecie non esistono indicazioni che permettano di rimettere in causa tale definizione dei mercati dei prodotti. Pertanto, i mercati dei prodotti pertinenti sui quali si concentrerà l'analisi della Commissione ai fini della presente decisione sono i mercati dei servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli Audi, i mercati della distribuzione dei pezzi di ricambio dei veicoli Audi e il mercato della fornitura di informazioni tecniche ai riparatori dei veicoli Audi.

I mercati geografici

- (35) Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha ritenuto che la dimensione geografica dei seguenti mercati: i) mercati della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli²⁸; ii) mercati della distribuzione dei pezzi di ricambio dei veicoli²⁹ e

²⁴ Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause *DaimlerChrysler* del 5 dicembre 2007, GU L 317 del 5.12.2007, pag. 76; *Fiat* del 18 dicembre 2007, GU L 332 del 18.12.2007, pag. 77; *Toyota* del 14 dicembre 2007, GU L 329 del 14.12.2007, pag. 52; *GM* del 15 dicembre 2007, GU L 330 del 15.12.2007, pag. 44; cfr. anche http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/cases/decisions.html

²⁵ Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause *DaimlerChrysler*, *Fiat*, *Toyota* e *GM*, citate.

²⁶ Cfr. i punti 15 e 77 della Comunicazione della Commissione - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16 (orientamenti aggiuntivi).

²⁷ Cfr. il paragrafo 18 della decisione della Commissione del 18 dicembre 2007 nella causa *Fiat* (citata), http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/documents/fiat_2.pdf

²⁸ Cfr. il paragrafo 13 della decisione della Commissione del 18 dicembre 2007 nel caso *Fiat* (citato) http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/documents/fiat_2.pdf

²⁹ Cfr. il *preliminary assessment* della decisione della Commissione del 14 dicembre 2007 nel caso *Toyota* (citato), non pubblicato: “*Dal punto di vista del consumatore, il mercato della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli è un mercato locale. Tuttavia, dal punto di vista della rete, tali mercati locali formano un insieme coeso che copre l'intero Stato membro. Tendenzialmente, le reti sono organizzate a livello di Stato membro, sia dal punto di vista strutturale che per quanto riguarda le campagne di commercializzazione. Pertanto, secondo il parere preliminare della Commissione, il mercato rilevante dei servizi di riparazione non è più esteso del mercato nazionale. Le stesse considerazioni sono valide anche per i mercati dei pezzi di ricambio e della fornitura ai riparatori di informazioni tecniche specifiche della marca in questione” (l'evidenziazione è stata aggiunta).*

iii) mercati della fornitura di informazioni tecniche ai riparatori di veicoli³⁰ non superava la dimensione nazionale.

- (36) Pertanto, per quanto riguarda la presente decisione, l'analisi della Commissione si concentrerà sui mercati la cui dimensione geografica non è superiore a quella nazionale, nella fattispecie su mercati che non sono più estesi del territorio italiano.

(2) *Articolo 101 del TFUE*

Incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (37) Il presente caso non sembra presentare una dimensione transfrontaliera significativa. I contratti oggetto della Sua denuncia si applicano esclusivamente ai riparatori autorizzati VGI in Italia³¹. Le pratiche che Lei denuncia sono attuate sul territorio italiano ed esercitano effetti sul territorio italiano; la Sua denuncia tratta in particolare del comune di Roma, che costituisce soltanto una porzione del mercato pertinente. Tuttavia, Lei sostiene che la situazione dei riparatori indipendenti attivi a Roma è emblematica della situazione prevalente nel resto dell'Italia. Sebbene non risulti a priori che la prestazione dei servizi post vendita in questione presenti una particolare dimensione transfrontaliera, la prestazione dei servizi post vendita, così come il commercio dei pezzi di ricambio, può talvolta presentare aspetti transfrontalieri.
- (38) In ogni caso, ai fini della presente decisione, la questione della possibile incidenza sugli scambi tra Stati membri delle pratiche in oggetto può essere lasciata aperta, nella misura in cui essa non è di natura tale da rimettere in causa la seguente analisi che la Commissione ha realizzato a titolo dell'articolo 101 del TFUE. Nella fattispecie, la Commissione considera che sia possibile, pur non avendone la certezza in questa fase, che vi possa essere un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

Sistema di distribuzione selettiva

- (39) Secondo la legislazione dell'Unione in materia di concorrenza, gli accordi di distribuzione selettiva possono limitare la concorrenza nella misura in cui possono ridurre il numero di distributori autorizzati nonché le loro possibilità di rivendita. Ai fini della valutazione di eventuali effetti anticoncorrenziali della distribuzione selettiva ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, è necessario fare una distinzione tra accordi di distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi e accordi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi³².
- (40) Gli accordi di distribuzione selettiva puramente qualitativa “*selezionano i rivenditori unicamente sulla base di criteri oggettivi collegati alla natura dei prodotti*”³³. Il ricorso a tali criteri non impone un limite diretto al numero dei rivenditori autorizzati.

³⁰ Cfr. il paragrafo 18 della decisione della Commissione del 18 dicembre 2007 nella causa *Fiat (citata)*, http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/documents/flat_2.pdf

³¹ Lei stesso indica nella Sua denuncia che i criteri di selezione dei *Service Partners* in Italia sono diversi da quelli applicati sul mercato tedesco (punto 20 della denuncia).

³² Cfr. il punto 54 degli orientamenti aggiuntivi.

³³ Quali il livello di qualificazione professionale del personale addetto alle vendite, il servizio fornito da ciascun punto vendita autorizzato, la vendita di una determinata gamma di prodotti. Cfr., ad esempio, la sentenza del

- (41) La distribuzione selettiva quantitativa definita come “*un sistema di distribuzione selettiva nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero*”³⁴, aggiunge altri criteri di selezione che limitano più direttamente il numero potenziale di rivenditori autorizzati, ad esempio fissandone il numero³⁵.
- (42) Per quanto riguarda la distribuzione selettiva qualitativa, la Corte ha precisato le condizioni che un sistema di distribuzione selettiva deve soddisfare per non rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. La Corte ha già rilevato che la scelta di una simile rete di distribuzione selettiva “*non ricade nel divieto di cui all’art. 101, n. 1, TFUE a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario*”³⁶. Nei suoi orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, la Commissione ha ripreso tale giurisprudenza e “*(...) in genere si ritiene che la distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi non rientri nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, in quanto non provoca effetti anticoncorrenziali, purché vengano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, il ricorso ad un sistema di distribuzione selettiva deve essere dettato dalla natura stessa del prodotto, nel senso che, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto, il ricorso al sistema di distribuzione selettiva è un requisito legittimo inteso a preservarne la qualità e a garantirne il corretto impiego. In secondo luogo, la scelta dei distributori o riparatori deve avvenire secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio. In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario*”³⁷.
- (43) Per quanto riguarda la selezione qualitativa relativa alla riparazione e manutenzione dei veicoli, “*gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi conclusi con riparatori autorizzati e/o distributori di pezzi di ricambio possono viceversa rientrare in tale campo di applicazione se, nel contesto di tali accordi, una delle parti agisce in modo da precludere il mercato agli operatori indipendenti, ad esempio negando loro l’accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni e la manutenzione*”³⁸.
- (44) Per quanto riguarda la selezione quantitativa relativa alla riparazione e manutenzione dei veicoli, “*la Commissione ritiene importante che l’accesso alle reti di riparatori autorizzati rimanga generalmente aperto a tutte le imprese che soddisfanno criteri di*

Tribunale del 12 dicembre 1996, *Groupement d’achat Édouard Leclerc/Commissione*, T-88/92, ECLI:EU:T:1996:192.

³⁴ Cfr. l’articolo I, lettera g), del regolamento d’esenzione per categoria n. 1400/2002.

³⁵ Comunicazione della Commissione – Orientamenti in materia di restrizioni verticali, GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1.

³⁶ Sentenze della Corte del 13 ottobre 2011, C-439/09, *Pierre Fabre Dermo-cosmétique*, punto 41 ECLI:EU:C:2011:649; del 25 ottobre 1977, *Metro SB-Großmärkte/Commissione*, 26/76, punto 20, ECLI:EU:C:1977:167 e dell’11 dicembre 1980, *L’Oréal*, 31/80, punti 15 e 16, ECLI:EU:C:1980:289.

³⁷ Cfr. il punto 43 degli orientamenti aggiuntivi.

³⁸ *Ibid.* punto 62.

*qualità definiti. È probabile che una selezione di tipo quantitativo dei potenziali membri faccia sì che l'accordo rientri nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato*³⁹". La Commissione non ha invece fornito indicazioni sul fatto che la selezione quantitativa dei riparatori autorizzati possa o non possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, a titolo di esenzione individuale o di esenzione per categoria.

- (45) La Commissione ritiene infine che un caso particolare si verifica quando i riparatori autorizzati sono tenuti, in base agli accordi, anche alla vendita di autoveicoli nuovi. È in effetti probabile che tali accordi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, in quanto un tale obbligo non è richiesto dalla natura dei servizi oggetto del contratto. Inoltre, nel caso di una marca affermata sul mercato, gli accordi che contengono un obbligo di questo tipo non potrebbero di norma beneficiare dell'eccezione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, in quanto provocherebbero una grave limitazione dell'accesso alla rete di riparatori autorizzati, riducendo quindi la concorrenza senza apportare vantaggi corrispondenti per i consumatori⁴⁰.
- (46) Nella fattispecie, la Commissione ha scrupolosamente vagliato le argomentazioni e gli elementi di prova che Lei ha fornito al fine di verificare se VGI abbia effettivamente istituito un sistema di distribuzione selettiva qualitativa nel contesto della sua rete italiana di riparatori autorizzati. Tale esame ha rivelato che, in base ai termini del nuovo contratto di *Service Partner*, i riparatori sono selezionati da VGI sulla base di criteri obiettivi che sono stati stabiliti in maniera uniforme. Tali criteri sembrano corrispondere ad una legittima esigenza rispetto alla natura del prodotto e dei servizi in oggetto e risultano, ad un primo esame, riferirsi alla qualità dei servizi oggetto del contratto. In particolare, si possono citare i criteri relativi alle caratteristiche e alle dimensioni dell'area di ricezione delle automobili dei clienti, alle dimensioni minime dell'officina e del magazzino, alle dimensioni della postazione di lavoro dell'officina di carrozzeria e agli altri obblighi relativi a numero e portata dei ponti sollevatori nell'officina e alla luminosità di quest'ultima⁴¹. A suo parere, questi nuovi criteri perseguirebbero l'unico scopo di escludere i *Service Partners* di dimensioni minori dalla rete ufficiale Audi. La Commissione rileva che il fatto che tali nuovi criteri abbiano ridotto in modo significativo il numero dei riparatori Audi autorizzati da VGI in Italia non significa necessariamente che tali criteri non possano essere criteri qualitativi resi necessari dalla natura dei servizi in questione. In effetti, per loro natura, tutti i sistemi di distribuzione selettiva implicano un numero inferiore di distributori rispetto ai sistemi non selettivi. Per essere classificato come quantitativo, un sistema di distribuzione selettiva deve basarsi su criteri che limitano direttamente il numero dei distributori. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che non vi sia alcun elemento che permetta di stabilire che i nuovi criteri introdotti da VGI riducano direttamente il numero dei distributori e che siano quindi criteri di natura quantitativa.

³⁹ Ibid. punto 70.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Lei fa riferimento in particolare all'obbligo che VGI ha imposto ai *Service Partners* di allestire una "area di accoglienza diretta" destinata all'accoglienza e di prevedere un'altezza minima dei locali di 3,90 m (cfr. punto 18 della denuncia).

- (47) Il fatto di risultare, al momento della risoluzione del vecchio contratto *Service Partner* autorizzato e certificato sulla base dei criteri validi anteriormente alla nuova procedura di certificazione stabilita da VGI non è in sé sufficiente a stabilire la presunta violazione. In effetti, il fornitore, in quanto proprietario del marchio, può decidere di riposizionare il proprio marchio sul mercato, tenendo conto delle modifiche delle condizioni della concorrenza sul mercato e delle preferenze dei consumatori. Il riposizionamento può implicare alcune modifiche ai criteri di selezione esistenti e ciò, a sua volta, può avere un impatto sul livello degli investimenti richiesti ai membri della rete. Ciò non significa però che i criteri di selezione perdano la loro natura qualitativa.
- (48) Per quanto concerne la Sua argomentazione secondo la quale le esigenze introdotte con i nuovi criteri relativi alla superficie dei locali sarebbero discriminanti e potrebbero essere soddisfatte soltanto dalle concessionarie, Lei non ha fornito elementi di prova in proposito. In ogni caso, la Commissione non comprende perché un *Service Partner* non potrebbe conformarsi a tali nuovi criteri.
- (49) Risulta poi che il valore probatorio degli unici elementi concreti⁴² che Lei ha fornito a sostegno della Sua asserzione secondo la quale VGI avrebbe introdotto un sistema di distribuzione quantitativo non è certo⁴³. La Commissione osserva che i verbali delle riunioni tra ANRAAV e VGI del 15 novembre 2007 e dell'8 maggio 2009 sono stati redatti da ANRAAV e che Lei non ha apportato alcun elemento di prova, nella lettera del 26 febbraio 2014, che dimostri che essi sarebbero stati concordati con VGI. Considerando che VGI nega l'autenticità delle asserzioni riportate in tali verbali e che Lei non ha apportato alcun elemento di prova idoneo a confutare tale affermazione, la Commissione non può che ritenere che il valore probatorio di tali verbali sia relativamente debole.
- (50) Alla luce di quanto precede, La Commissione ritiene, in base agli elementi forniti nella Sua denuncia, che non sia possibile concludere che il sistema di distribuzione selettiva instaurato da VGI sia di natura quantitativa.

Altri aspetti relativi all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

- (51) La Commissione ha quindi esaminato se VGI non si sia comportato in maniera tale⁴⁴ che il nuovo contratto di *Service Partner* rientri nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, pur considerandolo di natura qualitativa. Nella Sua memoria aggiuntiva, Lei sottolinea che VGI ha attuato altre politiche anticoncorrenziali, quali il rifiuto di fornire pezzi di ricambio originali ai riparatori indipendenti, il rifiuto discriminatorio di fornire l'accesso alle informazioni tecniche e l'utilizzo abusivo della garanzia. Lei descrive in particolare la situazione dei riparatori indipendenti attivi a Roma, definendola emblematica della situazione prevalente nel resto dell'Italia.

Accesso ai pezzi di ricambio originali

⁴² Resoconto delle riunioni tra AVRAAV e VGI del 15 novembre 2007 e dell'8 maggio 2009 (allegati 7 e 12 della denuncia).

⁴³ Cfr. le osservazioni di VGI del 2 dicembre 2013.

⁴⁴ In particolare, agendo "in modo da precludere il mercato agli operatori indipendenti", ad esempio negando loro l'accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni e la manutenzione.

- (52) Per quanto riguarda la prima asserzione, la Commissione osserva che, avendo VGI instaurato un sistema di distribuzione selettiva dei suoi pezzi di ricambio originali, discende dalla natura stessa di tale sistema che il fornitore non venda direttamente i prodotti e i servizi che rientrano in tale contratto alle imprese che non appartengono al sistema.

Accesso alle informazioni tecniche

- (53) Per quanto riguarda ciò che Lei afferma in relazione all'accesso alle informazioni tecniche e agli apparati diagnostici, la Commissione ritiene, conformemente alla propria posizione espressa in precedenza, che se la limitazione dell'accesso alle informazioni ha per effetto di precludere il mercato ai riparatori indipendenti, allora il nuovo contratto di *Service Partner* potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.
- (54) A tale scopo, la Commissione ha analizzato le tariffe praticate da VGI. Innanzitutto, la Commissione rileva che tanto i *Services Partners* quanto i riparatori indipendenti hanno bisogno degli apparati diagnostici specializzati per riparare i veicoli di marca Audi. La Commissione rileva ugualmente che Lei si è limitato ad osservare che i riparatori indipendenti pagano circa 9 000 EUR + IVA per l'apparecchio VAS, senza indicare la differenza tra il prezzo pagato dai riparatori autorizzati e quello pagato dai riparatori indipendenti. Inoltre, Lei non ha verificato se sul mercato fossero disponibili altri apparati alternativi, valutandone, eventualmente, le prestazioni.
- (55) Per quanto riguarda la Sua osservazione secondo la quale il prezzo richiesto ai riparatori indipendenti per l'accesso orario, giornaliero, settimanale o mensile alle informazioni tecniche sarebbe più elevato di quello pagato dai riparatori autorizzati per un accesso annuale, la Commissione osserva che non è infrequente che gli utilizzatori che sottoscrivono un abbonamento annuale paghino proporzionalmente meno degli utilizzatori che accedono al sistema in misura episodica e sulla base di esigenze specifiche. Nel caso particolare della fornitura di informazioni via Internet, è probabile che oltre ai costi variabili associati alla fornitura di tali servizi su base occasionale, il fornitore debba sostenere alcuni costi fissi per ciascun utilizzatore supplementare. Inoltre, poiché chi acquista un abbonamento annuale non utilizza permanentemente l'abbonamento e paga per dei tempi di accesso potenziali che non vengono in realtà utilizzati, è normale che si possa aspettare di beneficiare di uno sconto rispetto ad un altro utilizzatore o riparatore che accede al sistema su base oraria o giornaliera.
- (56) Del resto, la Commissione osserva che, in via generale, il fatto di dare alle imprese la possibilità di acquistare accessi di breve durata che corrispondono alle esigenze specifiche e puntuali avrà l'effetto di favorire la concorrenza piuttosto che di limitarla. Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha già ratificato tali dispositivi nel contesto della fornitura di informazioni tecniche ai riparatori indipendenti⁴⁵. Nella fattispecie, la Commissione nota che Lei non ha fornito informazioni in grado di rimettere in causa i risultati dell'analisi seguita dalla Commissione nella sua prassi decisionale precedente.
- (57) Per quanto riguarda i prezzi praticati nei confronti dei riparatori indipendenti per l'accesso alle informazioni tecniche per un periodo limitato, la Commissione attira

⁴⁵ Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause *DaimlerChrysler*, *Fiat*, *Toyota* e *GM* citate http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/cases/decisions.htm

innanzitutto la Sua attenzione sul fatto che il 16 giugno 2014 il Gruppo Volkswagen ha modificato la sua politica tariffaria in modo da armonizzare i prezzi che i riparatori indipendenti devono pagare per l'abbonamento annuale che dà accesso all'integralità delle informazioni tecniche⁴⁶. Il 1° giugno 2015, la Commissione è stata informata che il Gruppo Volkswagen aveva nuovamente modificato la propria politica tariffaria⁴⁷ e ridotto il prezzo applicato nei confronti dei riparatori indipendenti per avere accesso al sistema O.D.I.S. su base giornaliera, settimanale e mensile⁴⁸. Come indicato, la Commissione Le ha trasmesso il nuovo listino prezzi per darLe la possibilità di formulare eventuali osservazioni. La Commissione nota che nelle Sue osservazioni scritte del 15 giugno 2015 Lei prende atto della diminuzione di certi prezzi e definisce "significant" le diminuzioni di prezzo intervenute il 1° giugno 2015⁴⁹.

- (58) Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni tecniche, gli orientamenti aggiuntivi prevedono che "il prezzo richiesto non deve scoraggiare l'accesso alle informazioni tecniche non tenendo conto della misura in cui l'operatore indipendente ne fa uso⁵⁰". A parere della Commissione, il prezzo attuato a partire dal 1° giugno 2015 per avere accesso allo strumento diagnostico O.D.I.S. per un periodo limitato non sembra, a prima vista, tale da precludere il mercato ai riparatori indipendenti o da rendere scoraggianti le condizioni di accesso alle informazioni tecniche. Benché le nuove tariffe presentino alcune differenze tra il prezzo che devono pagare i riparatori autorizzati e il prezzo che devono pagare i riparatori indipendenti, non vi sono elementi che suggeriscano che tali differenze possano esercitare un effetto significativo sulla capacità dei riparatori indipendenti di fare concorrenza alla rete ufficiale VGI.

⁴⁶ Secondo il Gruppo Volkswagen, tra il 16 giugno 2014 e il 1° giugno 2015, un riparatore indipendente doveva pagare 2 850 EUR per l'abbonamento annuale a erWin (*erWin yearly flatrate*), 1 363 EUR per un abbonamento annuale a O.D.I.S. (Offboard Diagnostic Information System) e 54 EUR per accedere alle informazioni del sistema O.D.I.S. su DVD (*O.D.I.S. data via DVD*). Il prezzo complessivo che doveva pagare un riparatore indipendente era pari a 3 807 EUR, tenuto conto della deducibilità di alcuni costi, in particolare i) 114 EUR di *deductible additional yearly costs for O.D.I.S. and yearly webshop costs for Erwin*; ii) 223 EUR di *deductible costs due to additional content in erWin*; e iii) 123 EUR di *deductible support costs independent operators*. Un *Service Partner* doveva invece pagare 2 016 EUR per la Licenza ElsaPro, 900 EUR per la licenza O.D.I.S., 291 EUR di *Importer margin* e 600 EUR di *Costs for Mirror Server for the use of O.D.I.S.* Il costo complessivo che doveva pagare un *Service Partner* era quindi pari a 3 807 EUR.

⁴⁷ Secondo il Gruppo Volkswagen, a partire dal 1° giugno 2015, un riparatore indipendente doveva pagare 2 850 EUR per l'abbonamento annuale a erWin (*erWin yearly flatrate*), 1 760 EUR per un abbonamento annuale a O.D.I.S. (Offboard Diagnostic Information System) e 54 EUR per accedere alle informazioni del sistema O.D.I.S. su DVD (*O.D.I.S. data via DVD*). Il prezzo complessivo che doveva pagare un riparatore indipendente era pari a 4 204 EUR, tenuto conto della deducibilità di alcuni costi, in particolare i) 114 EUR di *deductible additional yearly costs for O.D.I.S. and yearly webshop costs for Erwin*; ii) 223 EUR di *deductible costs due to additional content in erWin*; e iii) 123 EUR di *deductible support costs independent operators*. Un *Service Partner* doveva invece pagare 2 256 EUR per la Licenza ElsaPro, 1 020 EUR per la licenza O.D.I.S., 328 EUR di *Importer margin* e 600 EUR di *Costs for Mirror Server for the use of O.D.I.S.* Il costo complessivo che doveva pagare un *Service Partner* era quindi pari a 4 204 EUR.

⁴⁸ A partire dal 1° giugno 2015, un riparatore indipendente deve pagare 10 EUR per un accesso su base oraria; 25 EUR per un accesso su base giornaliera; 110 EUR per un accesso su base settimanale; 210 EUR per un accesso su base mensile e 1 760 EUR per un accesso annuale al sistema O.D.I.S..

⁴⁹ Cfr. DocID 198.

⁵⁰ Cfr. il punto 67 degli orientamenti aggiuntivi. Nella sua prassi decisionale la Commissione ha applicato le regole relative all'accesso alle informazioni tecniche (cfr. le decisioni della Commissione nei casi *DaimlerChrysler*, *Fiat*, *Toyota* e *GM* citati http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/cases/decisions.html).

Utilizzo delle garanzie

- (59) Infine, per quanto riguarda l'utilizzo assertivamente abusivo delle garanzie, il costruttore automobilistico ha un interesse legittimo a salvaguardare l'immagine del marchio e/o a rispondere agli obblighi legali nel modo che ritiene più opportuno. Il considerando 17 del regolamento n. 1400/2002⁵¹ prevede che gli accordi verticali che non obbligano i riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione del fornitore a prestare la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, relativamente a tutti gli autoveicoli della marca in questione venduti nel mercato comune, costituiscono una limitazione indiretta delle vendite e non devono beneficiare dell'esenzione. Il fatto che i servizi di richiamo e revisione di veicoli difettosi e di assistenza gratuita siano affidati ai riparatori autorizzati va considerato un metodo normalmente impiegato nel settore per raggiungere tale obiettivo. In ogni caso, è opportuno sottolineare che poiché la responsabilità delle riparazioni coperte da garanzia ricade sul costruttore, questo può legittimamente scegliere gli operatori cui affidare tali servizi.

Conclusione per quanto riguarda l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE

- (60) Pertanto, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, non esistano elementi sufficienti che permettano di concludere che l'accordo in questione ricada nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

Il regolamento d'esenzione per categoria

- (61) Ad abundantiam, la Commissione rileva che anche nell'ipotesi in cui l'accordo in causa risultasse contrario all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, è probabile che tale accordo potrebbe beneficiare di un regolamento di esenzione per categoria, considerato che il sistema di distribuzione selettiva attuato da VGI non può essere considerato avente natura quantitativa. A tal fine è opportuno ricordare che il regolamento n. 1400/2002 esenta gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità anche se la quota di mercato detenuta è pari al 100%.
- (62) Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del vecchio contratto di *Service Partner* da parte di VGI, è importante notare che il rispetto del termine di risoluzione da parte dei contraenti e la fondatezza (risoluzione per giusta causa) di una decisione di risoluzione, come previsto all'articolo 3 del regolamento 1400/2002, costituiscono soltanto alcune condizioni di applicazione di detto regolamento di esenzione per categoria. Quindi, pur ipotizzando che queste due condizioni non siano soddisfatte nel caso presente – punto che dovrebbe essere esaminato – ciò non costituirebbe ipso facto un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.
- (63) Del resto, contrariamente a quanto Lei sostiene nella lettera del 26 febbraio 2014, la sentenza della Corte nella causa *Vulcan Silkeborg* non è pertinente nella fattispecie. Ai sensi del regolamento n. 1400/2002, l'accordo di distribuzione di durata indeterminata deve prevedere un preavviso di due anni per il recesso ordinario da parte del fornitore e un preavviso di un anno nel caso in cui il fornitore receda dall'accordo perché deve riorganizzare l'intera rete o una parte sostanziale di essa. Nella causa *Vulcan Silkeborg*, il fornitore aveva dato a Vulcan un preavviso di un anno e Vulcan contestava il fatto che la

⁵¹ Cfr. il considerando 17 del regolamento d'esenzione per categoria n. 1400/2002.

riorganizzazione della rete di distribuzione fosse necessaria. La Corte si è pronunciata sulla questione della necessità di riorganizzare una rete di distribuzione, statuendo se e a quali condizioni il fornitore aveva il diritto di ridurre da due anni a un anno il termine del preavviso richiesto dal regolamento, nel quadro di un contratto concluso tra un fornitore e i suoi distributori. Il caso in oggetto riguarda una questione diversa, ovvero se le modifiche introdotte a livello delle norme di qualità che una rete di riparatori autorizzati deve soddisfare costituiscano restrizioni quantitative o qualitative.

- (64) Nella fattispecie, VGI non ha ridotto il termine del preavviso, avendo dato un preavviso di due anni, come prevede il regolamento n. 1400/2002 per i casi di recesso ordinario. I principi enunciati dalla Corte nella causa *Vulcan Silkeborg* non sono quindi applicabili alla fattispecie. Pertanto, per quanto riguarda il caso in oggetto, niente permette di concludere che gli accordi in questione non potrebbero beneficiare delle deroghe previste da un regolamento di esenzione.
- (65) La Commissione ha inoltre esaminato l'asserzione secondo la quale i contratti *Service Partners* non potrebbero in alcun caso beneficiare dei regolamenti di esenzione per categoria applicabili in quanto tali contratti sarebbero stati conclusi per una durata indeterminata e inoltre conterrebbero alcune restrizioni fondamentali alla concorrenza (quale, ad esempio, l'obbligo di raggiungere un budget di vendita predisposto da VGI). Per quanto concerne il primo punto, la Commissione osserva semplicemente che il fatto che un accordo che avrebbe comunque beneficiato dell'esenzione abbia durata indeterminata non rimette in causa il beneficio dell'esenzione, indipendentemente dal regime applicabile. L'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1400/2002⁵² fa riferimento esplicito a tale punto⁵³. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione nota che le clausole che impongono un certo livello di vendita non sono, in sé, considerate restrizioni fondamentali della concorrenza, indipendentemente dal regolamento di esenzione applicabile.

Conclusione per quanto riguarda l'articolo 101 del TFUE

- (66) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che nel presente caso le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE appaiono limitate.

(3) Articolo 102 del TFUE

- (67) La Commissione nota che benché le Sue osservazioni contengano alcune affermazioni relative ad una presunta violazione dell'articolo 102 del TFUE nella fattispecie, Lei non fornisce un'analisi strutturata delle pratiche denunciate dal punto di vista di tale articolo.
- (68) La Commissione osserva che l'applicazione dell'articolo 102 del TFUE che vieta lo sfruttamento abusivo di posizione dominante atti ad incidere sugli scambi tra Stati membri e ad impedire o limitare la concorrenza richiede che siano soddisfatte tre condizioni cumulative: l'identificazione della posizione dominante, lo sfruttamento abusivo di tale posizione dominante in una porzione sostanziale del mercato interno e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

⁵² Come l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1400/2002.

⁵³ Tale articolo non si riferisce, come Lei suggerisce, alla durata che dovrebbe avere un accordo per beneficiare dell'esenzione, ma alla durata per la quale una clausola di non concorrenza può essere esentata.

Individuazione della posizione dominante

- (69) Lei afferma che VGI detiene un “monopolio” senza fornire indicazioni precise per quanto riguarda la definizione dei mercati all’interno dei quali VGI deterrebbe tale monopolio e limitandosi ad affermare che VGI occupa una posizione dominante “sul mercato della manutenzione e della riparazione”.
- (70) La Commissione ritiene che le reti dei riparatori autorizzati dei costruttori di autovetture detengono in genere una posizione forte sui mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione e sui mercati di distribuzione dei pezzi di ricambio⁵⁴. Per quanto riguarda la fornitura delle informazioni tecniche ai riparatori, la Commissione osserva che il costruttore è in genere il solo fornitore in grado di comunicare tutte le informazioni tecniche necessarie alla riparazione dei propri veicoli⁵⁵.
- (71) Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la rete dei riparatori autorizzati VGI detenga sicuramente una quota di mercato molto significativa sui mercati dei servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli Audi, così come sui mercati della distribuzione dei pezzi di ricambio dei veicoli Audi. La Commissione ritiene inoltre che VGI sembrerebbe detenere a priori una posizione molto forte sul mercato della fornitura delle informazioni tecniche ai riparatori di veicoli Audi⁵⁶. Ai fini della presente decisione, la questione della posizione dominante di VGI sui mercati in questione⁵⁷ può comunque rimanere aperta. La Commissione osserva che, in base alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, il fatto di detenere una posizione dominante non è in sé problematico e che è lo sfruttamento abusivo di tale posizione che è vietato.

Abuso

- (72) Per quanto riguarda la natura dell’abuso, Lei sostiene in sintesi che VGI abusa della propria posizione dominante, attuando una politica di esclusione dei vecchi *Service Partners* e favorisce le concessionarie. Lei sembra inoltre sostenere che VGI abusa della propria posizione dominante applicando ai riparatori indipendenti un prezzo eccessivo per l’accesso alle informazioni tecniche rispetto alle condizioni applicate nei confronti della propria rete⁵⁸. Per quanto riguarda le Sue affermazioni relative all’attuazione di altre pratiche anticoncorrenziali, quali il rifiuto di fornire pezzi di ricambio originali ai riparatori indipendenti e l’utilizzo abusivo delle garanzie, la Commissione ritiene che anche tali pratiche potrebbero essere analizzate alla luce dell’articolo 102 del TFUE.

⁵⁴ Cfr. il punto 70 degli orientamenti aggiuntivi.

⁵⁵ Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause *DaimlerChrysler, Fiat, Toyota e GM*, citate.

⁵⁶ Cfr. il punto 63 degli orientamenti aggiuntivi.

⁵⁷ La Commissione ritiene che il fatto di detenere una quota di mercato significativa per molto tempo rappresenta un’indicazione concreta dell’esistenza probabile di una posizione dominante. Tuttavia, in linea di principio, la Commissione non adotta una conclusione definitiva sull’opportunità di intervenire senza avere prima esaminato tutti i fattori che possono bastare a tenere a freno la condotta dell’impresa.

⁵⁸ Lei indica in particolare: “*i riparatori indipendenti devono affrontare costi insormontabili per cui la concorrenza è quasi completamente eliminata. Non si comprende pertanto come non si rilevi “icto oculi” una palese condotta anticoncorrenziale ed una chiara posizione di abuso di VGI anche solo tale ultimo profilo*”. (cfr. osservazioni del 26 febbraio 2014).

- (73) L'articolo 102, lettera a), del TFUE stabilisce che le pratiche abusive possono consistere in particolare *“nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita [...] non equi”*. L'articolo 102 del TFUE vieta pertanto l'applicazione di prezzi eccessivi da parte di imprese che beneficiano di una posizione dominante nella misura in cui ciò possa incidere sugli scambi tra Stati membri⁵⁹. Secondo la Corte, un prezzo è eccessivo quando è *“privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita”*. Nel caso in questione, la Corte ha valutato l'opportunità di un'analisi dei costi, ritenendo che fosse necessario stabilire *“se vi sia un'eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti”*⁶⁰.
- (74) Per quanto riguarda il prezzo assertivamente abusivo applicato ai riparatori indipendenti per l'accesso alle informazioni tecniche, la Commissione osserva che Lei non ha fornito elementi che dimostrino in che modo la struttura dei costi fosse priva di ogni ragionevole rapporto con la prestazione fornita o in che modo essa potesse avere come effetto l'esclusione dal mercato dei riparatori indipendenti. Come indicato, la Commissione rileva ugualmente che Lei si è limitato ad osservare che i riparatori indipendenti pagano circa 9 000 EUR + IVA per l'apparecchio VAS, senza indicare la differenza tra il prezzo pagato dai riparatori autorizzati e quello pagato dai riparatori indipendenti. Inoltre, Lei non ha verificato se sul mercato fossero disponibili altri apparati alternativi, valutandone, eventualmente, le prestazioni.
- (75) Per quanto riguarda l'utilizzo assertivamente abusivo delle garanzie, come indicato, la Commissione ritiene che il costruttore automobilistico ha un interesse legittimo a salvaguardare l'immagine del marchio e/o a rispondere agli obblighi legali nel modo che ritiene più opportuno. Il fatto che i servizi di richiamo e revisione di veicoli difettosi e di assistenza gratuita siano affidati ai riparatori autorizzati va considerato un metodo normalmente impiegato nel settore per raggiungere tale obiettivo. In ogni caso, è opportuno sottolineare che poiché la responsabilità delle riparazioni coperte da garanzia ricade sul costruttore, questo può legittimamente scegliere gli operatori cui affidare tali servizi.
- (76) Per quanto riguarda il rifiuto assertivamente abusivo di fornire i pezzi di ricambio originali ai riparatori indipendenti, come indicato, la Commissione osserva che, avendo VGI instaurato un sistema di distribuzione selettiva dei suoi pezzi di ricambio originali, è insito nella natura stessa di tale sistema che il fornitore non venda direttamente i prodotti e i servizi che rientrano in tale contratto alle imprese che non appartengono al sistema.
- (77) Si può pertanto concludere da quanto precede che risulta poco probabile che un'indagine della Commissione accerti che le condotte in questione possano essere considerate abusive ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

Incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (78) La Commissione osserva che il criterio dell'incidenza sugli scambi limita il campo di applicazione dell'articolo 102 del TFUE alle pratiche idonee ad avere un livello minimo

⁵⁹ Sentenza del 14 febbraio 1978 nella causa 27/76, *United Brands/Commissione*, Raccolta 1978, pag. 207, punto 248.

⁶⁰ *Ibid.* punto 252.

di effetti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea⁶¹. Secondo la Corte, l'accordo o la pratica deve pregiudicare "in modo rilevante" gli scambi tra Stati membri⁶².

- (79) Come indicato in precedenza, le pratiche che Lei denuncia sono attuate sul territorio italiano ed esercitano effetti sul territorio italiano e la Sua denuncia tratta in particolare del comune di Roma, che costituisce soltanto una porzione del mercato rilevante. Tuttavia, Lei sostiene anche che la situazione dei riparatori indipendenti attivi a Roma è emblematica della situazione prevalente nel resto dell'Italia. Ai fini della presente decisione, la questione dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri può essere lasciata aperta, nella misura in cui essa non è di natura tale da rimettere in causa l'analisi che la Commissione ha realizzato a titolo dell'articolo 102 del TFUE. Nella fattispecie, la Commissione considera pertanto che sia possibile, pur non avendone la certezza in questa fase, che vi possa essere un'incidenza sensibile sugli scambi tra gli Stati membri.

Conclusioni per quanto riguarda l'articolo 102 del TFUE

- (80) In ogni caso e considerato il fatto che la condizione relativa all'abuso non risulta a priori soddisfatta nel caso di specie, la Commissione osserva che le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 102 del TFUE appaiono limitate.
- (81) Infine, la Commissione precisa di avere tenuto debitamente conto, nella sua valutazione provvisoria, del fatto di avere ricevuto un certo numero di denunce che segnalano comportamenti analoghi da parte di VGI⁶³. Essa le ha analizzate con attenzione, ma è nondimeno giunta alla conclusione che tale analisi non avrebbe rimesso in causa la sua conclusione secondo la quale, nel caso di specie, vi sono solo scarse probabilità di stabilire l'esistenza di un'infrazione.

3.2. Portata delle indagini necessarie

- (82) La Commissione osserva che sarebbero necessarie ulteriori indagini di portata molto ampia per appurare l'esistenza di un'eventuale infrazione⁶⁴. Un'indagine approfondita del caso di specie richiederebbe l'impegno di notevoli risorse da parte della Commissione e sarebbe probabilmente sproporzionata in considerazione delle scarse probabilità di stabilire l'esistenza di un'infrazione.
- (83) La Commissione dovrebbe infatti stabilire, tra le altre cose, se il nuovo contratto *Service Partner* rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e, in caso di risposta affermativa, se possa beneficiare di un'esenzione per categoria ai sensi

⁶¹ Cfr. Comunicazione della Commissione, Linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81.

⁶² Cfr. la decisione della Corte nella causa *Béguelin*, 22/71, Raccolta 1971, pag. 949, punto 16.

⁶³ Secondo la giurisprudenza costante, l'esistenza di numerose denunce relative a condotte simili adottate dagli stessi operatori economici fa parte degli elementi di cui la Commissione deve tenere conto al momento della valutazione dell'interesse comunitario (cfr. sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2013 *Diamanthandel A. Spira BVBA/Commissione*, cause congiunte T-108/07 e T-354/08, punti 143-148).

⁶⁴ Nelle Sue osservazioni del febbraio 2014, Lei afferma che la Commissione non avrebbe bisogno di procedere ad un'indagine supplementare in quanto gli elementi del fascicolo della Sua denuncia sarebbero sufficienti per l'accertamento delle presunte violazioni. Tuttavia, la Commissione ha l'obbligo di condurre un'indagine sull'esattezza delle denunce di infrazione che le vengono sottoposte e non può accertare un'infrazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza sulla sola base degli elementi apportati dal denunciante.

dei regolamenti di esenzione per categoria o di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE. Al riguardo sarebbe necessaria un'indagine approfondita e per far ciò la Commissione dovrebbe porre in essere misure d'istruzione volte a stabilire se, nelle circostanze della fattispecie, i riparatori sono selezionati da VGI unicamente sulla base di criteri puramente qualitativi o piuttosto di criteri quantitativi. A tal fine la Commissione dovrebbe esaminare la giustificazione obiettiva dei singoli criteri e valutare se essi vanno oltre ciò che è necessario. Un'indagine volta a verificare se VGI utilizza criteri non giustificati in base alla loro natura appare particolarmente complessa dato che, nella fattispecie, come già indicato, i criteri fissati dai contratti in causa riguardano prima facie la qualità dei servizi oggetto del contratto.

- (84) Del resto, la Commissione osserva che prima del 1° giugno 2010, gli accordi di distribuzione beneficiavano di un'esenzione per categoria, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta⁶⁵. Per quanto riguarda il regime applicabile dal 1° giugno 2010, gli accordi di distribuzione selettiva sono soggetti a un'esenzione per categoria a condizione che la quota di mercato detenuta dalle parti sia inferiore al 30% (e siano soddisfatte le condizioni previste dai suddetti regolamenti⁶⁶). Pertanto, un'eventuale conclusione sull'applicabilità o meno dei regolamenti d'esenzione per categoria potrebbe variare in funzione del periodo prescelto⁶⁷ e ciò renderebbe l'analisi della Commissione ancora più complessa.
- (85) Per quanto riguarda le altre pratiche assertivamente anticoncorrenziali di VGI, quali il rifiuto di fornire pezzi di ricambio originali ai riparatori indipendenti e l'utilizzo abusivo delle garanzie, la Commissione dovrebbe svolgere un'indagine approfondita in merito e ciò appare sproporzionato in considerazione delle scarse probabilità di stabilire l'esistenza di un'infrazione tanto ai sensi dell'articolo 101 che dell'articolo 102 del TFUE.
- (86) Per quanto riguarda la risoluzione unilaterale del vecchio contratto di *Service Partner* da parte di VGI, la Commissione dovrebbe dapprima esaminare l'applicabilità del

⁶⁵ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1400/2002.

⁶⁶ Cfr. il punto 46 degli orientamenti aggiuntivi. Occorre tuttavia evidenziare che, nella maggior parte dei casi, le reti di riparatori autorizzati dei costruttori di autovetture detengono una quota di mercato superiore al 30% del rispettivo mercato (cfr. la nota alla pagina 30 delle domande più frequenti riguardanti l'applicazione delle norme dell'UE relative agli accordi nel settore automobilistico del 27 agosto 2012 al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mv_fa_q_fr.pdf).

⁶⁷ La Commissione osserva che Lei sostiene da una parte che tutti i fatti significativi sono avvenuti prima del 31 maggio 2010, data di scadenza del regolamento n. 1400/2002 e dall'altra che il comportamento di VGI continua ad avere effetti sul mercato, in quanto i contratti in questione sono tuttora in vigore. Un'indagine approfondita costringerebbe la Commissione a esaminare le Sue asserzioni alla luce di due diversi regimi di esenzione per categoria. In effetti, tra il 2002 e il 31 maggio 2010 si applicherebbe il regolamento n. 1400/2002, in base al quale godevano dell'esenzione gli accordi che istituivano sistemi di distribuzione selettiva qualitativa (cfr. articolo 3, paragrafo 1). Inoltre, gli orientamenti aggiuntivi (cfr. punto 43) prevedono anche che gli accordi di distribuzione selettiva che si basano su criteri puramente qualitativi non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. A partire dal 1° giugno 2010, si applicherebbero il regolamento (UE) n. 461/2010 (regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52 (regolamento n. 461/2010)) e il regolamento n. 330/2010 (regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1 (regolamento n. 330/2010)) nonché gli orientamenti supplementari.

regolamento n. 1400/2002 e, nell'ipotesi che questo non risultasse applicabile, procedere a un'indagine approfondita volta a stabilire un'eventuale infrazione dell'articolo 101 del TFUE. A tal fine, la Commissione dovrebbe procedere ad un esame approfondito del sistema di distribuzione selettiva attuato da VGI, inviando questionari alle parti interessate, e ciò richiederebbe l'impegno di risorse notevoli e sproporzionate in considerazione delle scarse probabilità di stabilire l'esistenza di un'infrazione.

- (87) Per quanto riguarda un'infrazione potenziale dell'articolo 102 del TFUE, in mancanza di una Sua analisi della posizione dominante di VGI sul mercato pertinente e dell'abuso di tale posizione, la Commissione dovrebbe condurre un'indagine approfondita che le richiederebbe, tra l'altro, di esaminare la posizione sul mercato di VGI e quella dei suoi concorrenti e di valutare le barriere alle entrate potenziali, nonché i possibili effetti anticoncorrenziali degli accordi contestati e del comportamento di VGI sui mercati interessati.
- (88) Più in particolare, allo scopo di stabilire se VGI abusi della sua posizione dominante imponendo ai riparatori indipendenti l'accesso alle sue informazioni tecniche ad un prezzo eccessivo, la Commissione dovrebbe procedere ad un'indagine approfondita della struttura dei prezzi in causa per stabilire se le differenze tra i prezzi pagati dai riparatori autorizzati e i prezzi pagati dai riparatori indipendenti non siano eccessive.
- (89) A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare la struttura dei costi di VGI e, eventualmente, procedere ad un esame degli strumenti alternativi di altre marche esistenti sul mercato, valutandone le prestazioni. Ciò richiederebbe l'impegno di risorse notevoli.
- (90) La Commissione attira la Sua attenzione sul fatto che il 16 giugno 2014 e il 1° giugno 2015, Audi ha modificato la propria politica tariffaria nel senso che ha abbassato il prezzo che i riparatori indipendenti devono pagare per beneficiare dell'abbonamento annuale che dà accesso all'integralità delle informazioni tecniche⁶⁸.
- (91) Per quanto riguarda la politica tariffaria precedente del Gruppo Volkswagen relativa all'accesso alle informazioni tecniche, La Commissione ritiene che non esista un interesse dell'Unione sufficiente per approfondire ulteriormente la questione. Le risorse necessarie per realizzare tale indagine sarebbero in effetti considerevoli, considerato che la Commissione dovrebbe analizzare gli effetti che la politica tariffaria applicata precedentemente ha potuto avere sulla possibilità dei riparatori indipendenti di fare concorrenza ai riparatori autorizzati. Una tale assegnazione di risorse sarebbe tanto più sproporzionata in quanto le probabilità di esito positivo sono limitate. Inoltre, gli effetti potenziali sul mercato di una tale politica riguardano il passato.
- (92) Tale inchiesta approfondita risulterebbe pertanto sproporzionata, considerata la tenue probabilità di accertare l'esistenza di una violazione.

3.3. Le giurisdizioni nazionali sono idonee a trattare le questioni sollevate

- (93) Infine, la Commissione ritiene che le giurisdizioni italiane siano idonee ad indagare circa le presunte infrazioni di cui alla Sua denuncia, avendo queste la loro origine, essendo

⁶⁸ Dai documenti presenti nel fascicolo si deduce che il prezzo che deve pagare un riparatore indipendente per accedere su base mensile allo strumento O.D.I.S è passato dai 435 EUR del novembre 2013 ai 290 EUR del marzo 2015 per attestarsi, a partire dal 1° giugno 2015, ad un livello di 210 EUR.

state poste in essere e producendo i loro effetti nel territorio italiano e, nel Suo caso, in particolare nel territorio del comune di Roma.

- (94) A tale proposito, è opportuno sottolineare che i giudici nazionali sono pienamente competenti per l'applicazione sia del paragrafo 1 sia del paragrafo 3 dell'articolo 101 del TFUE, così come delle disposizioni dei regolamenti d'esenzione per categoria, quale il regolamento relativo al settore automobilistico, nonché dell'articolo 102 del TFUE.
- (95) Del resto, dalle Sue osservazioni del 26 febbraio 2014 risulta che Lei abbia promosso una causa civile di risarcimento del danno subito contro VGI innanzi al Tribunale Civile di Roma. Il giudice civile è perfettamente in grado di esaminare la Sua denuncia alla luce degli articoli 101 e 102 del TFUE. Il fatto che un procedimento relativo ad accuse simili sia stato ingaggiato innanzi al giudice nazionale rappresenta per la Commissione un ulteriore motivo per astenersi dal realizzare un'indagine approfondita relativa alla Sua denuncia.

4. CONCLUSIONE

- (96) Tenuto conto delle considerazioni che precedono (in particolare il fatto che la Commissione ritiene che le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 101 e/o 102 del TFUE appaiono limitate, che nella fattispecie condurre un'indagine approfondita sarebbe sproporzionato alla luce delle tenui possibilità di accertare l'esistenza di un'infrazione e che le giurisdizioni italiane appaiono idonee ad indagare circa le presunte infrazioni di cui alla Sua denuncia), la Commissione, essendo giunta alla conclusione che non esistono motivi sufficienti che giustificano la prosecuzione dell'indagine relativa alle presunte infrazioni, respinge la denuncia conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Possibilità di contestare la decisione

- (97) È possibile ricorrere in giudizio contro la presente decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 263 del TFUE.

5.2 Riservatezza

- (98) La Commissione si riserva il diritto di inviare una copia della presente lettera alle imprese interessate. Inoltre, la Commissione può decidere di pubblicare la presente decisione, o una sua sintesi, sul suo sito Internet⁶⁹. Se ritiene che alcune parti della presente lettera contengano informazioni riservate, La prego di informarne [redacted] ([redacted]@ec.europa.eu) o [redacted] ([redacted]@ec.europa.eu), entro due settimane dal ricevimento della stessa. Voglia identificare chiaramente le informazioni in questione e indicare perché ritiene che debbano essere considerate riservate. Qualora non riceva una risposta entro il termine, la Commissione concluderà che Lei ritiene che la decisione non contenga informazioni riservate e che essa possa essere pubblicata sul sito Internet della Commissione o trasmessa alle imprese interessate.

⁶⁹ Cfr. punto 150 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6.

- (99) Su Sua richiesta e solo se necessario per la tutela di interessi legittimi, è possibile non specificare la Sua identità nella versione pubblicata della decisione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA